



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ELIANTO"

Articolo 1 – Denominazione e sede. È costituita una Associazione culturale denominata "Elianto", con sede in Roma, in Piazza dei Consoli 62. Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali, oltre che variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità. L'Associazione, laica e apolitica, svolge attività attraverso prestazioni spontanee e gratuite dei suoi aderenti. Essa potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. L'Associazione non persegue in alcun modo finalità di lucro, ha struttura e contenuti democratici, opera in ambito nazionale ed internazionale, ha esclusivamente fini di solidarietà sociale, ed ha lo scopo di aiutare esclusivamente minori adolescenti e persone adulte, anziane, senza discriminazione di sesso, religione o di etnia, che siano tutte in condizioni di svantaggio. Essa si propone l'obiettivo di creare, promuovere, sostenere, coordinare e/o dirigere iniziative nei campi educativo, economico, culturale, sociale e sanitario rivolte alle persone più povere e svantaggiate e/o in condizioni di disagio. L'Associazione, per il perseguimento delle finalità sopraindicate, eserciterà le seguenti attività esclusivamente in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari: interventi a livello di prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento nell'ambito della famiglia, della scuola e dell'ambiente di lavoro, con l'obiettivo di pervenire alla tutela globale della salute; interventi di consulenza nelle strutture organizzate del territorio; forniture dirette di servizi di segretariato sociale; organizzazione ed esecuzione di corsi di formazione professionale; gestione, diretta e associata, di strutture e residenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie per le fasce di emarginazione; interventi mirati alla tutela dei diritti civili; prevenzione e limitazione dei danni derivanti dall'uso di droghe. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. Essa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Essa potrà inoltre, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie di cui al comma 5 art. 10 l. 460 del 1997.

Articolo 3 – Durata. La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

Articolo 4 – Patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di rendiconto; eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Articolo 5 – Entrate. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative dei singoli aderenti; liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche; contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali; rendite di beni mobili e immobili

pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo; contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali; proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI Articolo 6 – Iscrizione. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti: condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione; accettare lo Statuto e il regolamento interno; prestare la propria opera per sostenere l'attività. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, che delibera l'ammissione o la non ammissione. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo, e obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione, che non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa. Il socio è tenuto a: corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo; osservare lo Statuto, le delibere assembleari e quelle del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali. L'avvenuta perdita della qualifica di socio o l'esclusione, si ritengono valide dalla data di invio della comunicazione tramite lettera raccomandata o messaggio di Posta Elettronica Certificata. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso oppure che omettano il versamento della quota associativa.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente del Consiglio Direttivo; il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA Articolo 9 – Composizione. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 10 – Competenza. L'Assemblea ordinaria delibera: sull'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo dell'associazione; sulla nomina del Consiglio Direttivo, delle cariche specifiche all'interno dello stesso Consiglio e del Collegio dei Revisori dei Conti; sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria delibera: sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto; sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Articolo 11 – Convocazione. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei rendiconti consuntivo (entro il 30 aprile) e preventivo (entro il 31 dicembre). L'Assemblea ordinaria e

straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 (un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata o posta elettronica (o altro mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun associato, spedita almeno quindici giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di convocazione verranno indicati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 – Costituzione e deliberazioni. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 13 – Svolgimento e verbalizzazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati dal segretario in caso di votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 14 – Nomina e composizione. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno *cinque* consiglieri fino ad un massimo di *nove*, eletti dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Articolo 15 – Competenza. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio: fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; delibera sull'ammissione dei soci; decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione; approva i progetti di rendiconto preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci, corredandoli di idonee relazioni; stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; conferisce e revoca procure; compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Articolo 16 – Convocazione e deliberazioni. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che un suo membro lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il

Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

Articolo 17 – Il Presidente. Al Presidente spettano il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 18 – Il Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 19 – Il Segretario. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 20 – Il Tesoriere. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti. Predisponde, dal punto di vista contabile, lo schema di rendiconto consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Libri dell'Associazione. Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di: libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti; libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 22 – Collegio dei Revisori dei Conti. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. I membri del Collegio dei Revisori sono rieleggibili. I Revisori curano la tenuta del libro delle adunanze del Collegio, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, redigono relazione scritta in ordine ai rendiconti.

RENDICONTO ANNUALE Articolo 23 – Rendiconto consuntivo e preventivo ed esercizi sociali. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2010. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a

disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 24 – Avanzi di gestione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 25 – Scioglimento. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 26 – Collegio Arbitrale. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 27 – Rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.